

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Graziano Baldassarre

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

Adempimenti integrativi dell'efficacia

- Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Vaiano Cremasco, 29.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

~~oppure Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera _____ alla lettera _____.~~

Addi,, 29.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Liverani Minzoni



COMUNE DI
VAIANO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio informatico

Dal 29.12.2023

Al 13.01.2024

N. reg. 0

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 119 in data 20.12.2023

**OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto collettivo decentrato integrativo
-Validità giuridica triennio 2023/2025 - Validità economica annualità 2023**

Il giorno **venti** del mese **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20.10** circa, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

		Presenti / Assenti	
1	BALDASSARRE GRAZIANO	Presente	
2	BIBIANI PALMIRO ANGELO	Presente	
3	ZUFFETTI GIAN LUIGI	Presente	
4	SAIJA PAOLA	Presente da remoto	
5	ESPINOZA MANCILLA FAVIOLA N.	Presente	
	Totale	N. 5 presenti	N. 0 assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Il presidente, Sig. **Graziano Baldassarre** invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato in oggetto.

ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 119 IN DATA 20.12.2023

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto collettivo decentrato integrativo -Validità giuridica triennio 2023/2025 - Validità economica annualità 2023

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 48 del D.L.vo N. 267/2000;
- il CCNL – Comparto Enti Locali, sottoscritto in data 16.11.2022;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 49 – comma 1 – e l’art. 147-bis – comma 1 – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 16 novembre 2022 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);

d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come 15 rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL;

g) i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2;

i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018;

j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;

k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;

l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese;

m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018;

o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL (Banca

delle ore);

p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del presente CCNL;

r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente CCNL;

s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; 16

t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi;

u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;

v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 30, comma 8 (Turno) del presente CCNL, in materia di turni di lavoro notturni;

aa) individuazione delle figure professionali di cui all'art. 35, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) del presente CCNL;

ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole statali;

ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30, comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno;

ad) modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art. 22 del CCNL del 1.04.1999;

ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all'art. 81, comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo;

af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell'art. 55, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL del 21.05.2018. 17

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).

5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad).

6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione

degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 18 parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 21.05.2018.

Visto che, in base a tali disposizioni, in data 15 dicembre 2023, è stata definita, dalla delegazione trattante, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo con validità giuridica per il triennio 2023/2025 e validità economica per l'annualità 2023, riguardante le seguenti materie e/o istituti:

PARTE NORMATIVA:

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Art. 2 Tempi e modalità di verifica dell'attuazione del CDI

CAPO II – LE RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Modelli relazionali

Art. 4 – Contrattazione integrativa

CAPO III – DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI

Art. 5 Assemblee sindacali

Art. 6 Diritto di affissione e agibilità sindacali

CAPO IV ISTITUTI ATTINENTI L'ARTICOLAZIONE ORARIA LAVORATIVA

Art. 7 Flessibilità e orario multiperiodale

Art. 8 Rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 9 Lavoro straordinario e banca delle ore

Art. 10 Turni

Art. 11 Reperibilità

Art. 12 Permessi assenze e congedi

CAPO V – POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Art. 13 Formazione e aggiornamento

CAPO VI – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TRA LE DIVERSE MODALITA' DI UTILIZZO

Art. 14 Quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

CAPO VII – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE

(Art. 7, comma 4, lett. b) del CCNL 16.11.2022)

Art. 15 Criteri di ripartizione delle risorse decentrate disponibili

Art. 16 Performance organizzativa

Art. 17 Performance individuale

Art. 18 Differenziazione del premio individuale

CAPO VIII – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE – ART.

7 COMMA 4, LETT. C) CCNL 16.11.2022

Art. 19 Progressioni economiche all'interno delle aree

CAPO IX -INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE E CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE PER

LE INDENNITA' CONTRATTUALI

Art. 20 Principi generali

Art. 21 Indennità correlata alle condizioni di lavoro

Art. 22 Indennità di specifiche responsabilità
Art. 23 Indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale
Art. 24 Indennità di funzione per il personale della Polizia Locale
CAPO X – CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI
PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 25 Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge
CAPO XI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI EQ
Art. 26 retribuzione di posizione e risultato degli incaricati di EQ- Conferimento incarichi –
Criteri
generali per la determinazione della retribuzione di risultato
Art. 27 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi di cui all'art. 20
lettera
h) del CCNL 16.11.2022 per i titolari di incarico di EQ
CAPO XII – CRITERI GENERALI PER L'ATTIVAIZIONE DI PIANI DI WELFARE
INTEGRATIVO
Art. 28 -Il "Welfare integrativo"
CAPO XIII DISCIPLINE PARTICOLARI
Art. 29 Misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 30 Pari opportunità
Art. 31 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro
Art. 32 Disciplina della trasferta
Art. 33 Interpretazione autentica

PARTE ECONOMICA

CAPO XIV RISORSE DECENTRATE ANNO 2023
Art. 34 Quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa
Art. 35 Ripartizione delle risorse decentrate disponibili
Art. 36 Indennità condizioni di lavoro
Art. 37 Indennità di reperibilità
Art. 38 Indennità per specifiche responsabilità
Art. 39 Differenziali stipendiali
Art. 40 Premi correlati alla performance organizzativa
Art. 41 Premi correlati alla performance individuale

Dato atto che l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa, a cura del presidente della delegazione trattante, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L., all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

Visto che l'organo di revisione economico-finanziaria:

con relazione in data 17.12.2023 Verbale 20/23 acquisito al protocollo dell'ente N. 10512 del 18.12.2023 ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio allegata sotto la lettera "C " del presente atto ;

Accertato che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;

Decisione (dispositivo)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**Preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con validità giuridica per il triennio 2023/2025 e validità economica per l'annualità 2023, che si compone di n 41 articoli e che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B), ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto decentrato integrativo, quantificate in complessivi €. 68.526,18, relative all'annualità 2023, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio 2023/2025-esercizio 2023, in corso;
- 3) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del C.C.N.L.
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce “Personale – Contrattazione integrativa” dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale.

Stante l'urgenza di provvedere, al fine di garantire la sottoscrizione definitiva del CCDI 2023/2025 entro il termine del 31.12.2023, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

Allegato "A"

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 119 IN DATA 20.12.2023

**OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto collettivo decentrato integrativo
-Validità giuridica triennio 2023/2025 - Validità economica annualità 2023**

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to **Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Vaiano Cremasco, 20.12.2023

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Dott.ssa Giovanna Manara**

Vaiano Cremasco, 20.12.2023
